

Camera dei Deputati,

Interrogazione urgente

(3 ottobre 2006)

presentata dai deputati Siliquini (e altri.....)

Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:

la legge legge 43 del 1° febbraio 2006 in tema di professioni sanitarie, è stato il risultato di una precisa volontà delle categorie interessate, a completamento del percorso di evoluzione delle professioni sanitarie, in ambito della specializzazione e dell'autonomia professionale;

tale legge riguarda oltre 500.000 professionisti italiani dell'area sanitaria, e più precisamente delle aree dell'assistenza infermieristica e di quella ostetrica, tecnico-sanitaria, della riabilitazione e delle prevenzione, come . Sono ben ventidue le professioni interessate, alcune tradizionali, altre emergenti e non ancora regolamentate. Esse sono individuate all'art. 1 della legge 43/2006, ovvero sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

Tale legge all'art. 3, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'Unione europea, regola le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi *iter* formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

La legge 43/2006 all'art. 4 prescrive che "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;

c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;

d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);

f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;

i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Allo scadere dei 6 mesi dall'entrata in vigore della legge 43/2006, prescritti nell'art. 4 di detta legge, l'attuale Governo non ha provveduto ad emanare alcun decreto attuativo dei precetti normativi contenuti nella legge 43/2006;

Che il Ministro della Salute Livia Turco ha dapprima assicurato la stesura dei decreti attuativi, ma in un secondo momento ha richiesto alle categorie una pausa riflessiva di un anno, disattendendo così le indicazioni contenute in una legge dello Stato e gli impegni ufficialmente assunti dal Ministro, dimostrando di non aver compreso appieno la differenza tra la liberalizzazione del mercato e la necessaria tutela della salute dei cittadini, che può essere garantita solo attraverso Ordini professionali che verifichino e valutino la qualità delle prestazioni, l'appropriatezza delle cure e il rispetto dei valori deontologici dei propri iscritti;

L'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, in qualità di enti di verifica del rispetto della deontologia professionale a tutela della qualità del servizio al cittadino, sono un atto indispensabile ed opportuno, così come prescritto dalla L.43/2006 ed è obiettivo irrinunciabile procedere alla trasformazione degli attuali Collegi in Ordini, e procedere all'istituzione degli altri Ordini per le professioni della Riabilitazione, Tecnico sanitarie e della Prevenzione, così come previsto dalla legge 43;

Per sapere:

quali iniziative si intendono intraprendere per soddisfare le legittime richieste delle categorie delle professioni sanitarie interessate, ovvero circa cinquecentomila professionisti, e se nel contempo non si ritenga opportuno procedere con la massima urgenza all'emanazione dei decreti attuativi della legge 43/2006.